

Istituto
JAVOTTE BOCCONI MANCA DI VILLAHERMOSA
Associazione

"AMICI DELLA BOCCONI,"

per scambi culturali in discipline economiche

Eretta in Ente Morale - D.P.R. 9 Novembre 1955 N. 1395

MILANO - Corso Venezia, 46

S T A T U T O

NOME - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1°

E' costituito in Milano l'Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa - Associazione Amici della Bocconi - per scambi culturali con l'estero in discipline economiche.

Detta Associazione ha acquistato la personalità giuridica col D.P.R. 9 novembre 1955 n. 1395.

Art. 2°

L'Associazione ha per oggetto scambi culturali in discipline economiche fra l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e Università oppure Enti esteri similari, nonché scambio per determinati periodi di tempo di professori, laureati e studenti fra le predette Università o Enti.

A tale fine l'Associazione favorirà con la consultazione di opere scientifiche e la diffusione di pubblicazioni, nonché con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, le conoscenze e le ricerche nel settore economico e agevererà con l'offerta di vitto e alloggio gratuito la permanenza in Italia di studiosi stranieri ed il corrispondente invio all'estero di studiosi italiani, nell'ambito degli scambi di cui al precedente comma.

Potrà inoltre prendere qualsiasi iniziativa a favore di studenti o laureati dell'Università Bocconi oppure che sia ritenuta utile al migliore sviluppo dell'Università stessa.

P A T R I M O N I O

Art. 3°

Il patrimonio dell'Associazione è costituito :

- a) dal fondo di dotazione risultante al 31 dicembre 1956 nella somma di Lit.12.000.000
 - b) dagli immobili ricevuti in donazione da Donna Javotte Bocconi Manca di Villahermosa con atto pubblico 2 maggio 1957 n. 40946/16046 di repertorio a rogito Notaio Dott. Alessandro Guasti di Milano.
- Detti immobili costituiscono un fondo a sè stante denominato " Fondo Javotte Boc-

coni " che, allorquando si sia verificata la riunione dell'usufrutto con la nuda proprietà, deve avere gestione distinta da quella degli altri enti patrimoniali dell'Associazione, come previsto dal successivo art. 20.

- c) dai lasciti, legati e donazioni di beni di qualsiasi natura che alla stessa potranno pervenire, nonché dai contributi che non rientrino in quelli stabiliti dall'art. 10 del presente statuto.

Le disponibilità finanziarie eccedenti il normale fabbisogno dell'Associazione devono, a cura del Consiglio, essere investiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

S O C I

Art. 4

L'Associazione comprende quattro categorie di soci :

- a) SOCI ONORARI nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del secondo comma dell'art. 7.
- b) SOCI FONDATORI costituita dai partecipanti alla costituzione dell'Associazione e da quelli successivamente ammessi ai sensi del primo comma dell'art. 7;
- c) SOCI EFFETTIVI costituita da professori e laureati dell'Università Bocconi ;
- d) SOCI CORRISPONDENTI costituita da persone o da Enti non compresi nelle precedenti categorie.

Gli obblighi e i diritti dei soci sono determinati dai successivi art. 5 e 6.

Art. 5

I soci senza distinzione di categoria hanno il diritto di partecipare alle assemblee sociali.

L'esercizio del diritto di voto su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché sulla nomina degli amministratori e dei revisori dei conti spetta esclusivamente ai soci fondatori effettivi e corrispondenti : nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 6

I soci fondatori sono soci vitalizi; tuttavia dopo il primo quinquennio di appartenenza alla Associazione essi possono rinunciare a farvi parte con preavviso di un anno.

L'impegno per i soci effettivi e corrispondenti è limitato ad un triennio, rinnovabile tacitamente di anno in anno ove gli interessati non presentino le dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza del loro impegno che, a tutti gli effetti, è stabilita al 31 (trentun) dicembre, trascurandosi le frazioni di anno.

Art. 7

Il Consiglio dell'Associazione può consentire l'ammissione nella categoria dei soci fondatori a quelle persone o enti che ne facciano richiesta e che ne siano particolarmente meritevoli; la relativa deliberazione deve essere presa all'unanimità dei voti presenti alla seduta.

Con le stesse modalità il Consiglio può conferire la nomina a soci onorari a persone o enti che abbiano acquistato speciali benemerienze nei confronti dell'Università Bocconi oppure nel campo degli studi economici.

Art. 8

Le domande di ammissione alle categorie dei soci effettivi e soci corrispondenti devono essere rivolte al Consiglio della Associazione il quale delibera in merito a maggioranza assoluta dei voti presenti ed a suo insindacabile giudizio.

Art. 9

L'adesione dell'Associazione da parte dei Soci significa incondizionata accettazione del presente statuto.

Art. 10

Il contributo sociale da versare annualmente dai soci è libero, con un minimo di Lit. 5.000 (cinquemila) per le persone fisiche e di Lit. 25.000 (venticinquemila) per gli enti oppure per le persone giuridiche. Rientrano nei contributi annuali anche le somme versate " una tantum " da soci oppure da terzi con vincolo di speciale destinazione nell'ambito dell'oggetto sociale.

A S S E M B L E E

Art. 11

Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno deve essere convocata l'Assemblea ordinaria dell'Associazione per la approvazione delle relazioni del Consiglio e dei Revisori dei conti nonché del bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Assemblea ordinaria provvede pure alla nomina delle cariche sociali.

Art. 12

L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta con lettera indirizzata al Presidente della Associazione, indicante gli argomenti da porre all'ordine del giorno da almeno un decimo del complesso dei soci di cui all'art. 4 esclusi i soci onorari.

Art. 13

L'avviso per la convocazione delle assemblee sia ordinarie che straordinarie è diramato a tutti i soci con lettera raccomandata e può contenere anche gli estremi per la seconda convocazione che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 14

Per la validità della Assemblea ordinaria o straordinaria di prima convocazione è necessaria la presenza in proprio o per delega di almeno la metà del complesso dei soci di cui all'art. 4 esclusi i soci onorari; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

I soci assenti possono farsi rappresentare per semplice delega da altro socio avente diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti (metà più uno dei votanti).

Art. 15

Per le modifiche al presente statuto è necessario il voto favorevole della metà del complesso dei soci di cui all'art. 4 esclusi i soci onorari; ove tale maggioranza non venga raccolta nell'Assemblea di prima o di seconda convocazione, l'Assemblea può deliberare che la votazione sia rinnovata per referendum demandando al Consiglio di fissare le relative modalità e di darvi esecuzione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto come segue :

- a) quattro membri vitalizi, che sono a questa carica chiamati, in ordine decrescente di età, fra i dieci soci fondatori intervenuti alla costituzione dell'Associazione di cui al rogito n. 11652/4438 di repertorio del Dott. Cesare Augusto Ferrario, Notaio in Milano. Esaurita la chiamata di cui alla presente lettera a) la sostituzione dei membri vitalizi, in caso di morte, dimissioni, incapacità, viene effettuata

mediante cooptazione da parte della maggioranza dei membri vitalizi rimasti in carica, scegliendosi il designando fra gli altri soci fondatori o effettivi della Associazione.

- b) tre membri eletti, per la durata di un triennio, dall'Assemblea fra gli appartenenti alle categorie dei soci fondatori o effettivi.

Le votazioni per la nomina dei Consiglieri di cui alla precedente lettera b) quando non avvengano per acclamazione, si effettuano a scrutinio segreto.

Per la nomina a Consigliere è necessario raggiungere la maggioranza di voti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14.

Fra i candidati che non risultassero eletti a primo scrutinio si procede ad una seconda votazione di ballottaggio. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 17

Il Consiglio dura in carica tre esercizi. Alla fine di ogni triennio vengono rinnovati i membri di cui al primo comma lettera b) del precedente art. 16. Qualora, per qualsiasi ragione, un Consigliere cessi dalla carica esso può essere sostituito dal Consiglio fino alla prossima Assemblea ordinaria. I Consiglieri eletti nel corso del triennio rimangono in carica per il periodo intercorrente fra la nomina e la normale scadenza del triennio stesso.

Art. 18

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Per quanto si riferisce all'amministrazione straordinaria il Consiglio può adottare le deliberazioni relative all'accettazione di donazioni, eredità, legati, previa la prescritta autorizzazione governativa: tutte le altre deliberazioni di straordinaria amministrazione devono essere adottate dalla Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro dei suoi componenti.

Art. 19

Il Consiglio ad ogni sua rinnovazione elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente che durano in carica un triennio; può inoltre eleggere un Segretario, scegliendolo anche tra i non soci.

Art. 20

L'amministrazione del "Fondo Javotte Bocconi", quando si sia verificata la riunione dell'usufrutto con la nuda proprietà dei beni immobili di cui all'art. 3 comma b) dello statuto è devoluta ad un Comitato Esecutivo composto di cinque membri al quale

sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi quelli per la eventuale alienazione e conseguente reimpiego del ricavato dei beni donati, ferma, per questo titolo, l'esclusione dell'immobile di Corso Venezia n. 48 destinato a sede permanente dell'Associazione. Detto Comitato ha competenza esclusiva a decidere dell'impiego del Fondo Javotte Bocconi nello spirito dell'art. 2 dello statuto della Associazione ed entro il limite massimo delle rendite stesse, al fine di conservare la integrità del patrimonio.

Esso provvede entro il 28 febbraio di ogni anno alla compilazione della situazione patrimoniale del fondo, riferita al 31 dicembre precedente, nonché dal conto rendite e spese dell'esercizio decorrente dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente e verbalizza le sue deliberazioni, per la validità delle quali è sempre necessario il voto favorevole di almeno tre dei suoi componenti.

I componenti del Comitato di cui sopra sono nominati come segue :
due dal Consiglio dell'Associazione nel proprio seno, all'atto della rinnovazione triennale dei membri del Consiglio stesso di cui all'art. 16 primo comma lettera b) e all'art. 17 dello statuto. Essi rimangono in carica per la durata del loro mandato di Consiglieri e possono venire riconfermati;

tre in rappresentanza della donante. A tale carica sono chiamati, secondo l'ordine di precedenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi e i seguenti Signori :

Dott. Alessandro Croccolo, Dott. Furio Cicogna, Dott. Giacomo Zonchello, Dott. Dino Cardarelli, Dott. Cesare Augusto Ferrario, Dott. Carlo Faina, Prof. Giordano Dell'Amore, Dott. Emanuele Dubini, Prof. Libero Lenti, Dott. Lucio Cicogna, Prof. Francesco Brambilla.

Detti rappresentanti rimangono in carica a vita, fatta eccezione per il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi il quale, ove per qualsiasi ragione dovesse cessare dalla carica viene sostituito dal suo successore.

La designazione in rappresentanza della donante non è incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione alla quale taluno dei designati sia chiamato dall'Assemblea; in questo caso il Consiglio dell'Associazione deve scegliere i suoi rappresentanti nel Comitato all'infuori di quelli che già ne fanno parte di diritto in rappresentanza della donante.

Allorquando, esaurita la nomina dei rappresentanti della donante secondo l'ordine di precedenza sopra indicato, si deve procedere alla designazione di altri membri del Comitato Esecutivo, tale designazione è devoluta al Consiglio di Amministrazione della Università Bocconi, il quale è tenuto a provvedervi scegliendo di preferenza i designandi fra i laureati della Università Bocconi stessa. Essi rimangono in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

Qualora l'Associazione, per qualsiasi motivo, dovesse cessare di funzionare i beni costituenti il Fondo Javotte Bocconi, quali risultano dalla situazione patrimoniale al

momento dello scioglimento, sono devoluti all'Università Commerciale Luigi Bocconi che, nello spirito delle disposizioni di cui all'art. 2 dello statuto dell'Associazione stessa, deve istituire nel suo seno una Sezione autonoma intestata al nome Javotte Bocconi per la gestione dei beni di cui entri in possesso, destinando le relative rendite a favorire scambi culturali con l'estero in discipline economiche.

REVISORI DEI CONTI

Art. 21

All'inizio di ciascun triennio viene dall'Assemblea nominato un Collegio di Revisori dei Conti composto di tre membri che durano in carica per il triennio stesso. In caso di vacanza, i Revisori rimasti in carica provvederanno direttamente al completamento del Collegio sino alla prossima Assemblea ordinaria. I Revisori possono essere scelti anche fra gli estranei.

Art. 22

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 23

Il Presidente ha la firma libera e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, e può compiere qualsiasi atto che ritenga utile o necessario alla tutela degli interessi della Associazione stessa.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente con gli stessi poteri ed attribuzioni in caso di suo impedimento.

B I L A N C I O

Art. 24

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Art. 25

Il bilancio da presentare annualmente all'Assemblea deve indicare distintamente la situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'esercizio cui il bilancio si riferisce nonché il conto rendite e spese dell'esercizio stesso.

Nella situazione patrimoniale i beni vincolati a determinate finalità pervenuti al-

la Associazione per lasciti, legati, donazioni di cui all'articolo 3 comma c) dello statuto saranno posti in evidenza in voci distinte da quelle dei beni costituenti le altre partite di bilancio ;

nel conto rendite e spese i proventi derivanti dagli investimenti patrimoniali dovranno essere tenuti distinti dai contributi dei soci e dai contributi vari di cui all'articolo 10, separatamente per investimenti diretti e investimenti di beni provenienti da lasciti, legati e donazioni di cui al precedente comma ; correlativamente nel conto spese quelle relative alla realizzazione delle finalità alle quali i predetti lasciti, legati e donazioni sono subordinati dovranno essere tenute distinte dalle altre spese relative alla ordinaria gestione dell'esercizio; il saldo del conto rendite e spese verrà attribuito al fondo di riserva, salvo che l'assemblea non ne deliberi in tutto o in parte il riporto a nuovo.

LIBRI SOCIALI

Art. 26

A cura degli Amministratori devono essere tenuti oltre alle scritture contabili :

- a) il libro dei soci coll'indicazione della categoria alla quale ciascuno è assegnato ;
- b) il libro dei verbali delle adunanze del Consiglio ;
- c) il libro dei verbali delle adunanze delle Assemblee.

SCIoglimento

Art. 27

Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti del complesso dei soci di cui all'art. 4 compresi i soci onorari : la devoluzione del patrimonio deve essere effettuata a favore di un ente che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione ; in difetto all'Università Commerciale Luigi Bocconi sotto forma di borse di perfezionamento per giovani laureati.